

# GIOCHI DI PRESTIGIO ANZICHÉ TUTELE DEL CONTRIBUENTE

di CARLO JR CIMINIELLO

**P**er un momento il cosiddetto Decreto Crescita ha lasciato sperare contribuenti e addetti ai lavori. Infatti, tra le numerose novità di carattere tributario previste dal D.L. 34/2019 (recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”), e introdotte nel corso dell’iter parlamentare di conversione, l’art. 4-octies (che ha introdotto l’art. 5-ter D.Lgs. 218/97) prevede l’obbligo di invito al contraddittorio da parte dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito dell’attività di accertamento.

**PRINCIPIO COMUNITARIO** -Il legislatore “sembrava” essersi deciso a riconoscere un principio comunitario e di civiltà giuridica: la sussistenza di un generalizzato obbligo (normativo) di contraddittorio preventivo tra Fisco e contribuente prima di formalizzare atti impositivi potenzialmente lesivi dell’integrità patrimoniale dei cittadini.

Ebbene, così non è! Anzi...

A ben vedere, infatti, la norma non soltanto non introduce affatto un generalizzato obbligo di contraddittorio preventivo, ma addirittura aggrava d’emblée la complessiva situazione del contribuente, dissolvendo drasticamente l’entusiasmo iniziale.

In particolare, con effetto dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020, la norma statuisce la (paradossale) previsione di un contraddittorio doveroso. Ma non è prevista l’obbligatorietà per quasi tutti questi accertamenti: e cioè per gli accertamenti che derivano da verifiche esterne, per gli accertamenti “a tavolino” innescati da un questionario o dalla richiesta di documenti, e per tutti gli accertamenti parziali.

In sostanza, in tutti i casi ove un contraddittorio preventivo con il contribuente non è già espressamente previsto da altra legge (ad esempio, studi di settore, abuso del diritto, redditometro, etc.), il decreto Crescita introduce un diffuso “non” obbligo per l’Amministrazione finanziaria di avviare il confronto con il contribuente.

Non solo! Ma se anche venisse omesso un invito preventivo, incomberà sul contribuente l’onere di provare in contenzioso che egli avrebbe vinto una partita mai giocata per esclusiva responsabilità dell’Agenzia delle Entrate. Così conferendo una sorta di presunzione di legittimità, fino a prova contraria, anche agli accertamenti del Fisco viziati dall’omissione del contraddittorio preventivo.

Tanto è non condivisibile e inaccettabile.

**CONTRADDITTORIO** -Ebbene, la mancata previsione di un contraddittorio procedimentale anteriormente all’adozione di un avviso accertativo che, vuoi per l’entità delle sanzioni e degli interessi che si aggiungono al maggior reddito accertato - vuoi per la circostanza dell’esecutività connessa al titolo (che consente l’avvio della procedura esecutiva e quindi la spoliazione dei beni del contribuente), è suscettibile di effetti lesivi della posizione del contribuente (non di rado irreversibili), così da ritenersi violato anche il necessario rapporto di proporzionalità e di compliance.

Il contraddittorio amministrativo appare dunque strumentale non solo a garantire il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., ma anche a far sì che le parti processuali si collochino su un piano, se non di compiuta parità, almeno “in condizioni di parità” di guisa che l’eventuale processo risulti “giusto”, come prescrive l’art. 111 della Costituzione.

Non casualmente la Corte di Giustizia ha sottolineato più volte che, poiché una immediata e rapida esecuzione dell’accertamento può comportare conseguenze gravi per l’interessato, gli Stati sono tenuti a non ricorrere a tale esecuzione se non nei limiti della ragionevolezza, cercando di garantire un corretto bilanciamento tra gli interessi in gioco. Ciò risulta ancora più importante nei casi in cui le misure di esecuzione sono state adottate sulla base di decisioni unilaterali dell’amministrazione finanziaria o comunque emessi inaudita altera parte. Ossia ancora prima che un collegio giudicante abbia deciso sulla legittimità delle “pretese” erariali.

**PRETESA TRIBUTARIA** -Eppure, le premesse erano buone. L’obiettivo perseguito dal legislatore con la Relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge era determinare “effetti positivi in termini di sostenibilità della pretesa tributaria in quanto nella motivazione si terrà conto anche degli elementi prodotti dal contribuente in sede di contraddittorio obbligatorio”.

Ma allo stato attuale, il governo pare aver perso ancora una volta la bussola, che dovrebbe puntare sempre verso la stella polare della giustizia, e con un gioco di prestigio giuridico spazza via le (false) speranze dell’ormai disilluso contribuente. Meglio di Houdinì.